

Consultazione pubblica su nuovo regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie

Osservazioni di AIPPI - Gruppo italiano

AIPPI – Gruppo italiano propone qui di seguito le sue osservazioni puntuali ad alcuni articoli della bozza di nuovo regolamento sulle procedure istruttorie.

Art. 5 – Provvedimenti pre-istruttori

Comma 1: non è previsto che il provvedimento di chiusura del procedimento pre-istruttorio (archiviazione o non luogo a provvedere) venga comunicato al professionista, ad eccezione del caso di archiviazione a seguito della rimozione dei profili di possibile scorrettezza (art.5.1.d). Sembra però opportuno prevedere la comunicazione anche nel caso in cui l'archiviazione venga disposta – per i motivi previsti ai punti b), c), e) della norma – sulla base dell'esito di una richiesta di informazioni rivolta al professionista, essendovi un interesse concreto di quest'ultimo a sapere se, sulla base delle informazioni fornite, possa essere ipotizzata oppure no la possibile scorrettezza della pratica.

In alternativa all'obbligo di comunicazione del provvedimento di archiviazione si potrebbe prevedere, in analogia a quanto disposto dal secondo comma, che nel caso in cui siano state richieste informazioni al professionista la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento entro 180 giorni dall'invio di tali informazioni equivalga ad un provvedimento di archiviazione.

Comma 1 lett. d): è prevista la possibilità che l'Autorità dia notizia dell'esito di un intervento di moral suasion, utilizzando adeguate modalità informative. Tale possibilità sembra idonea a pregiudicare l'esito dell'intervento di moral suasion: a fronte della spontanea adesione all'invito formulato dall'Autorità il professionista rischia infatti di trovarsi esposto ad una forma di pubblicità negativa non è premiante della disponibilità da lui manifestata e degli sforzi, organizzativi ed economici, posti in essere per aderire alla moral suasion.

Art. 5 co. 2: la norma stabilisce che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento entro 180 giorni dall'invio della richiesta di intervento equivale alla comunicazione che la stessa deve intendersi non accolta. Non è chiaro, in caso di pluralità di richieste di intervento, se decorrano termini distinti per ciascuna, oppure se il provvedimento negativo tacito si formi con il decorso di 180 giorni dalla prima richiesta di intervento. Un chiarimento sul punto sarebbe utile.

Art. 6 – Avvio dell'istruttoria

Comma 2:

- è previsto che la comunicazione di avvio del procedimento venga effettuata “preferibilmente in formato elettronico”. A fini di certezza, sembra opportuno prevedere che la comunicazione in forma elettronica possa avvenire solo a mezzo di posta elettronica certificata, ad un indirizzo risultante da pubblici registri;
- non è chiara la distinzione fra “Parti” e “altri soggetti interessati che abbiano presentato richiesta di intervento ai sensi dell’art. 4”: un chiarimento sul punto sembra opportuno;
- appare inopportuna la previsione della possibile diffusione di un comunicato stampa, o di un avviso sul sito istituzionale dell’Autorità, relativo all’avvio dell’istruttoria. In forza di tale previsione, il professionista rischia di essere oggetto di una pubblicità negativa in un momento in cui l’eventuale scorrettezza della sua condotta non è stata ancora accertata.

Estensione soggettiva o oggettiva del procedimento.

Si rileva che in caso di estensione soggettiva o oggettiva del procedimento non è prevista alcuna comunicazione nei confronti del professionista già parte del procedimento stesso. Sembra opportuno quanto meno codificare la prassi attualmente seguita dall’Autorità, secondo la quale in entrambi i casi viene indirizzata al professionista una comunicazione.

Art. 8 (Sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale)

Comma 2: si suggerisce l’aumento del termine minimo a difesa previsto a favore della parte, essendo il termine di cinque giorni (di calendario, e non lavorativi) insufficiente a garantire l’effettività del diritto di difesa.

Art. 12 (Richiesta di informazioni e audizioni)

Comma 1: al fine di garantire il diritto di difesa del professionista, sembra opportuno che quest’ultimo venga informato della richiesta di informazioni rivolta dal responsabile del procedimento ad un soggetto terzo, pubblico o privato. In alternativa, il professionista dovrebbe quanto meno essere informato dell’esito di tale richiesta, al fine di poter tempestivamente effettuare un accesso agli atti ed eventualmente controdedurre.

Art. 13 (Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti)

Comma 3

Sembra opportuno prevedere che la comunicazione venga effettuata con un congruo anticipo rispetto all’inizio delle operazioni peritali, in modo da consentire alla parte di procedere all’individuazione e alla nomina di un proprio esperto.

Art. 15 (Onere della prova)

Uniformandosi a quanto previsto nel regolamento vigente, lo schema di regolamento dispone che il provvedimento di attribuzione dell’onere della prova al professionista sia di competenza del responsabile del procedimento. Sia l’articolo 17 comma 5 codice del consumo, sia l’art. 8 comma 5 d. lgs. 145/2007 stabiliscono però che il provvedimento è di competenza dell’Autorità. Sembra quindi

opportuno, per evitare che il nuovo regolamento risulti affetto da violazione di legge, uniformare la previsione al dettato legislativo.

Sembra inoltre opportuno fissare un termine congruo per la produzione della prova deve essere effettuata

Art. 19 (Comunicazioni)

Commi 1 e 2

Si stabilisce che le comunicazioni previste dal regolamento possano essere effettuate anche mediante posta elettronica (non certificata). Per esigenze di certezza circa il ricevimento delle comunicazioni, sembra opportuno prevedere che la comunicazione per posta elettronica possa avvenire soltanto attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri.

Comma 1

Si stabilisce inoltre che nel caso di comunicazioni inviate a mezzo fax, le stesse si considerino pervenute al destinatario il giorno stesso in cui sono state inviate. E' dato di comune esperienza che le imprese dispongono di una pluralità di numeri fax, e che quindi non possa esservi la certezza che il documento inviato attraverso tale mezzo sia stato effettivamente esaminato dal soggetto deputato a seguire il procedimento. Si chiede quindi che la previsione venga modificata codificando la prassi precedentemente seguita dall'Autorità, secondo la quale veniva chiesto al professionista l'invio di una ricevuta firmata di ricevimento del fax, con conseguente decorso del termine dal momento della ricezione di tale ricevuta da parte del responsabile del procedimento.

* * *

Milano, 11 luglio 2012

AIPPI – Gruppo italiano